

## **Droni e videosorveglianza**

**di Avv. Laura Galli**

Premesso che il drone oggi è utilizzato professionalmente per gli scopi più vari, tra cui rilievi archeologici, riprese aeree, sorveglianza e analisi del suolo, ma anche come corriere per merci e per il trasporto di piccole cose e che esso soggiace al Codice della Navigazione e alla Regolamentazione Enac (l'ultimo emendamento del 24 marzo 2017, reperibile al seguente indirizzo [https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento\\_APR\\_Ed\\_2\\_Emend\\_3.pdf](https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_Ed_2_Emend_3.pdf)), il sistema APR è dotato di un meccanismo di pilotaggio c.d. remoto che consente allo stesso di volare automaticamente (quindi senza pilota a bordo) ma comandato da terra. Ora, né il regolamento ENAC né tantomeno il Codice della Navigazione hanno nulla da obiettare sul volo automatico suddetto in quanto il pilota può, comunque, in ogni momento intervenire sulla condotta del drone anche quando non è più possibile riprenderne il controllo, ad esempio, per malfunzionamento. Diversamente è a dirsi per il volo autonomo, per il quale si intende l'assenza del pilota e la completa autonomia del drone nel compimento delle operazioni, per cui vi è un divieto implicito da parte dell'Enac. La motivazione della differenza di questo trattamento normativo va soprattutto ricercata nel fatto che il codice della navigazione attribuisce la **responsabilità del volo** alla figura del pilota. Mancando questa figura, bisogna vedere dal punto di vista legale a chi attribuire la responsabilità della navigazione e, dunque, è un problema complesso individuare il soggetto sul quale caricare la responsabilità. Ma c'è anche una ragione tecnica: l'assenza di pilota comporta che il volo autonomo arrivi a garantire standard di sicurezza più stringenti e severi di quelle del volo automatico, proprio perché manca un uomo che, in caso di necessità e urgenza, possa intervenire. Pertanto, si tratta di un sistema di programmazione che, al momento, non è regolamentato e non è possibile, mentre è fattibile quello automatico, cioè assistito dai dispositivi quali GPS bussola, barometro ecc. purché il pilota possa riprenderne in qualsiasi momento il controllo. In questo caso, sono ammessi i droni il cui software sia conforme agli standard aeronautici EUROCAE ED-12 livello D o soluzione equivalente che assicuri lo stesso livello di affidabilità, comprensivo di un sistema che mantenga il controllo anche in caso di perdita di data link e un terminatore del volo che quando attivato non crei danni elevati da impatto.

Altro problema legato ai droni autonomi o automatici è la regolazione della materia in tema di trattamento dei dati e rispetto della privacy. L'utilizzo dei droni deve soddisfare e osservare, in linea generale, alcuni importanti principi. 1) onere di attività informativa: coloro che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende ecc.), collegati alle forze di polizia, richiedono uno specifico cartello informativo sulla base del modello elaborato dal Garante. Infine l'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione modelli semplificati: ad esempio, un cartello con un simbolo ad indicare l'area videosorvegliata o anche un cartello che faccia esplicito riferimento all'esistenza di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini, per quanto tempo e per quali scopi. Se la ripresa è effettuata con un drone, le regole applicabili saranno le stesse con l'unica differenza che l'area coperta dalla videoregistrazione sarà – probabilmente – più ampia. Per questo, dovendo raggiungere più soggetti coinvolti, le informative dovranno essere maggiormente visibili e diffuse, e le telecamere installate sul drone ben segnalate; 2) adozione di misure di sicurezza. Al

fine di prevenire illeciti o attività dannose nel corso del trattamento dei dati raccolti con la videosorveglianza, le informazioni personali devono essere protette con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita (anche accidentale), accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Anche in relazione alla trasmissione delle immagini a terzi o delegati (artt. 31 ss. del Codice privacy) devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata dai sistemi di ripresa; 3) tempo di conservazione delle immagini. Le immagini registrate, anche grazie all'ausilio dei droni, per la finalità specifica di videosorveglianza, possono essere conservate per periodo limitato e comunque fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie. Per attività particolarmente rischiose (es. monitoraggio di accessi in banca, videosorveglianza esercitata dai comuni per esigenze di sicurezza urbana) è ammesso un tempo più ampio, che non può, comunque, superare la settimana.

Stante, dunque, il divieto di utilizzo di droni completamente autonomi, come sopra specificato, potrebbe essere evitato il divieto di legge con sistemi legalizzati anti – intrusione, ad esempio collegando l'allarme a un APR pilotato a distanza, ovvero come se fosse un'operazione c.d. in BVLOS, ovvero operazioni condotte "a distanze tali per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le collisioni mediante osservazione visiva". Non credo sia ancora possibile collegare l'utilizzo del drone a una centrale operativa di sicurezza, anche privata, in quanto vi dovrebbe comunque essere un operatore addestrato in grado di pilotarlo .

Si potrebbe pensare a un drone che rimanga nell'indoor dell'abitazione e che si limiti a perlustrare, a rilevare e registrare immagini solamente all'interno, connesso a un allarme collegato alle forze dell'ordine che potrebbero intervenire nell'immediato. In questo caso non si porrebbero particolari problemi, né di utilizzo, né di privacy. Per concludere, ogni immagine e registrazione eseguita e conservata è utilizzabile nel giudizio penale come prova atipica e quindi pienamente ammessa, salvo alcune restrizioni previste dalla legge.